



**CONI**

# Monitoraggio attività legislativa

**Giugno 2016**

a cura di  
Affari Legislativi, Istituzionali  
e Attività di Presidenza

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il DDL 361/AS - RANUCCI (PD), sui limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Il disegno di legge reca l'introduzione del limite di tre mandati per i presidenti ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, nonché degli enti di promozione sportiva.

Si prevedono, inoltre, disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, l'estensione della normativa al Comitato Italiano Paralimpico ed una disciplina transitoria in base alla quale tutti coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno u.s., il testo della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

In merito alla materia sportiva, il provvedimento non contiene delle norme dirette ma, in ragione della delega e dei successivi decreti legislativi, potrebbe interessare per l'implicito inserimento dei

sodalizi sportivi dilettantistici all'interno del Terzo settore e per l'istituzione di un registro unico del medesimo settore, nonché per la revisione della disciplina in materia di volontariato e per la previsione di misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, tra cui si segnala la riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille.

La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati, ha avviato l'esame della PDL 3309/AC - SBROLLINI (PD), concernente la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti ed il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive.

La relatrice GHIZZONI (PD), dopo aver illustrato il contenuto della proposta di legge, data l'ampiezza degli argomenti oggetto della stessa, ha proposto un ciclo di audizioni informali di esperti, dei rappresentanti dei professionisti e delle istituzioni sportive, dei ministeri coinvolti, nonché delle regioni che hanno deliberato in merito alla promozione e alla tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all'esame del provvedimento.

<b>1</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>	
1.1	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106 Riforma Terzo Settore	4
1.2	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 20 APRILE 2016 Emissione francobollo dedicato al Totocalcio	4
1.3	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 20 APRILE 2016 Emissione francobollo dedicato al Centro Sportivo Italiano	5
1.4	REGIONE PIEMONTE - LEGGE 22 DICEMBRE 2015, N. 26 Sicurezza sport invernali	5
1.5	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE 9 DICEMBRE 2015, N. 32 Modifiche al Testo Unico in materia di sport	6
1.6	REGIONE VALLE D'AOSTA - LEGGE 11 DICEMBRE 2015, N. 20 Finanziamento interventi su infrastrutture sportive	6
1.7	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE 27 NOVEMBRE 2015, N. 30 Disposizioni in materia di pesca	7
1.8	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE 29 DICEMBRE 2015, N. 34 Finanziamento lavori per ordinaria manutenzione di impianti sportivi	7
<b>2</b>	<b>Camera dei Deputati</b>	
2.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 3309 - Educazione motoria e riconoscimento professioni attività motorie	8-9
2.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 3011 ED ABBINATE - Ordinamento guida alpina ed istituzione nuove professioni	10-11
2.3	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 3246 - Esercizio professioni per attività motorie e sportive	11
2.4	GRUPPO PARLAMENTARE Movimento 5 Stelle - Rinnovo Ufficio di Presidenza	12
2.5	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PDL 3936 - Attività sportive dilettantistiche	12
<b>3</b>	<b>Senato della Repubblica</b>	
3.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 361 - Limiti al rinnovo dei mandati degli organi CONI, FSN, DSA e EPS	
<b>4</b>	<b>Parlamento</b>	
4.1	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Corte dei Conti - Determinazioni e relazioni sulla gestione finanziaria del CONI e di CONI Servizi S.p.A.	
<b>5</b>	<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>	
5.1	CONSIGLIO DEI MINISTRI / Non impugnativa L.P. Provincia Autonoma di Trento n. 4/2016	17
5.2	CONSIGLIO DEI MINISTRI / Non impugnativa L.R. Emilia Romagna n. 7/2016	17

## 1.1 RIFORMA TERZO SETTORE

**Presidente della Repubblica -  
Legge 6 giugno 2016, n. 106**

*"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*

**Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**  
18 giugno 2016 - Serie Generale n. 141

Il provvedimento è costituito da 12 articoli. Con particolare riferimento alla materia sportiva, il testo di legge non contiene delle norme dirette ma, in ragione della delega e dei successivi decreti legislativi, potrebbe interessare per l'implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici all'interno del Terzo

settore e per l'istituzione di un registro unico del medesimo settore, nonché per la revisione della disciplina in materia di volontariato e per la previsione di misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, tra cui si segnala la riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille.

## 1.2 EMISSIONE FRANCOBOLLO DEDICATO AL TOTOCALCIO

**Ministero dello Sviluppo Economico -  
Decreto 20 aprile 2016**

*"Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato al Totocalcio, nel 70° anniversario della istituzione, nel valore di euro 0,95"*

**Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:** 14 giugno 2016 - Serie Generale n. 137

E' emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato al Totocalcio, nel 70esimo anniversario della istituzione, nel valore di € 0,95.

La vignetta riproduce un particolare tratto dalla rivista "Sport Italia", organo ufficiale dei pronostici SISAL, del campionato 1946-47, raffigurante, in particolare, un pallone di calcio entro un car-

taglio formato, in alto, dalla storica schedina del Totocalcio e, in basso, da una serie di banconote; in alto, al centro, è presente lo storico logo del Totocalcio e, a seguire, a sinistra il logo del 70esimo anniversario e, in basso, quello della SISAL.

Completano il francobollo le date "1946-2016", la scritta "Italia" e il valore "€ 0,95".

**Ministero dello Sviluppo Economico -  
Decreto 20 aprile 2016**

*“Emissione, nell’anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato al Centro Sportivo Italiano, nel 110° anniversario della fondazione, nel valore di euro 0,95”*

**Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:**

14 giugno 2016 - Serie Generale n. 137

E’ emesso, nell’anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Centro sportivo italiano, nel 110esimo anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95. La vignetta raffigura dei ragazzi che, su una ideale pista che parte dalla Basilica di San Pietro in Roma,

svolgono una gara di staffetta.

In alto a sinistra è riprodotto il logo del Centro sportivo italiano.

Completano il francobollo le leggende “Centro sportivo italiano” e “110 anni di educazione e sport”, la scritta “Italia” e il valore “€ 0,95”.

**Piemonte - Legge regionale  
22 dicembre 2015, n. 26**

*“Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015”*

**Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

11 giugno 2016 -  
3° Serie Speciale - Regioni n. 24

Il provvedimento è costituito da 66 articoli e reca, tra l’altro, disposizioni in materia di cultura, turismo e sport.

In particolare, l’articolo 53 prevede modifiche alla legge regionale 2/2009, avente ad oggetto norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed

interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica.

Le citate variazioni intervengono sulla definizione di “pista di discesa”, sugli obblighi del gestore, sullo sci fuori pista, sulle norme di comportamento degli utenti delle piste di sci, nonché in materia di sanzioni e di disposizioni transitorie.

## 1.5 MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT

---

### **Friuli Venezia Giulia - Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32**

*"Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)"*

#### **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

4 giugno 2016 -  
3° Serie Speciale - Regioni n. 23

---

Il provvedimento è costituito da 25 articoli e reca modifiche alla legge regionale n. 8/2003 concernente il testo unico in materia di sport.

In particolare, si disciplina la concessione di contributi per la realizzazione sia di manifestazioni sportive agonistiche e amatoriali, sia di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale e internazionale, nonché in favore di enti di promozione sportiva.

Si prevedono, inoltre, un finanziamento annuo destinato alla Scuola regionale dello sport del CONI, misure volte a valorizzare il talento sportivo e a sostenere la pratica sportiva, l'integrazione delle persone con disabilità o disagio, incentivi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario ed interventi per la tutela dell'attività sportiva e motoria.

## 1.6 FINANZIAMENTO INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE SPORTIVE

---

### **Valle d'Aosta - Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 20**

*"Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018"*

#### **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

18 giugno 2016 -  
3° Serie Speciale - Regioni n. 25

---

Il provvedimento è costituito da 9 articoli. In particolare, l'articolo 5 prevede che, per il finanziamento di spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale, la Giunta regionale sia autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2016, un mutuo a medio o lungo termine con l'Istituto per il

credito sportivo, per un ammontare massimo di euro 3.400.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 1,20 punti percentuale, ed al netto dei contributi in conto interessi previsti nell'ambito dell'apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto per il credito sportivo, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

## **1.7** DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

---

### **Friuli Venezia Giulia - Legge regionale 27 novembre 2015, n. 30**

*"Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca"*

#### **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

4 giugno 2016 -  
3° Serie Speciale - Regioni n. 23

---

Il provvedimento è costituito da 4 articoli e reca modifiche ad alcune leggi regionali in materia di pesca. Nello specifico, sono previste disposizioni attinenti alle licenze di pesca sportiva, alla pesca per i non

residenti ed alle sanzioni amministrative, nonché ai limiti alla cattura di esemplari nello svolgimento dell'attività di pesca di mestiere, per le specie numericamente limitate dal calendario di pesca sportiva.

## **1.8** FINANZIAMENTO LAVORI PER ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

---

### **Friuli Venezia Giulia - Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34**

*"Legge di stabilità 2016"*

#### **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

25 giugno 2016 -  
3° Serie Speciale - Regioni n. 26

---

Il provvedimento è costituito da 10 articoli. In particolare, l'articolo 4 dispone, tra l'altro, che venga mantenuta anche per l'esercizio 2016 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti

sportivi", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720. L'Amministrazione regionale, quindi, è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2016 e nei limiti dello stanziamento previsto, i soggetti inseriti nella predetta graduatoria, mediante scorrimento della stessa.

## 2.1 EDUCAZIONE MOTORIA E RICONOSCIMENTO PROFESSIONI ATTIVITÀ MOTORIE

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 3309/AC - SBROLLINI (PD)

*“Disposizioni per la promozione dell’educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive”*

### NORME D’INTERESSE

Intero articolato

**Stato:** 1ª lettura - Commissione

### CAMERA DEI DEPUTATI

**Presentazione:** 15 settembre 2015

**Assegnazione Commissione Cultura (VII):**  
6 ottobre 2015

**Relatrice:** Manuela GHIZZONI (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 7 giugno 2016

### Promozione della funzione educativa e culturale dello sport, sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e riconoscimento delle professioni di educatore motorio-sportivo e manager dello sport

#### 7 giugno u.s.

La relatrice, nell’illustrare il contenuto della proposta di legge, ne ha sottolineato la finalità di favorire la diffusione della pratica e della cultura sportiva, basata sui principi dettati dalla Carta olimpica, la solidarietà, la lealtà ed il rispetto dei principi etici fondamentali universali.

Il provvedimento si pone, altresì, l’obiettivo di attuare pienamente la Carta europea dello sport, adottata nel 1992, contenente le linee guida per le istituzioni pubbliche per l’applicazione di corrette politiche sportive e parte dalla consapevolezza che sport e attività fisica siano utili strumenti di prevenzione e cura per il cittadino, rispetto a molte patologie croniche attuali che sono connesse, in vario modo, a stili di vita sempre più sedentari.

Inoltre, l’attività motoria e sportiva costituisce una reale opportunità di crescita per l’economia del Paese ed uno strumento per favorire l’integrazione, la cultura del rispetto del prossimo ed il rifiuto dell’odio e del razzismo.

Con riferimento ai contenuti della proposta, l’articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento.

Gli articoli da 2 a 4 concernono il riconoscimento delle professioni di educatore motorio-sportivo e di manager dello sport - nella consapevolezza che solo l’attività condotta sotto la guida e con il supporto di professionisti altamente qualificati consenta il raggiungimento di un benessere fisico reale - e la

possibile costituzione di associazioni professionali che devono rispondere a specifiche caratteristiche. L’articolo 5 indica interventi e principi per la promozione dell’attività motoria e sportiva e della cultura sportiva presso tutte le fasce della popolazione e soprattutto per alcune categorie - studenti, carcerati, immigrati, anziani e soggetti disabili - alle quali l’attività fisico-sportiva e l’educazione allo sport, per diversi motivi, può risultare più utile al miglioramento della propria condizione.

L’articolo 6 istituisce la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell’educazione motoria, da celebrare, ogni anno, il primo venerdì di ottobre.

L’articolo 7 intende sostenere il percorso formativo e scolastico degli studenti che intraprendono un percorso sportivo “di alto livello” e che vogliono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali, prevedendo, in particolare, la possibilità di concedere una parziale esenzione dall’obbligo di frequenza scolastica e percorsi di recupero didattico.

L’articolo 8 fissa il principio in base al quale la trasmissione di contenuti audiovisivi in chiaro tramite apparecchi radiotelevisivi è considerata uno strumento rilevante per la diffusione dell’educazione motoria e della cultura sportiva, disponendo, a tal fine, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provveda ad ampliare la lista degli eventi sportivi di particolare rilevanza per la società dei



quali è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro. L'articolo 9 estende l'ambito di applicazione della detrazione fiscale del 19 per cento - già prevista per le spese sostenute per i figli tra i 5 e i 18 anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica - ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, a condizione che il beneficiario sia convivente e a carico di almeno uno dei genitori, nonché ai soggetti di età superiore a 60 anni.

La relatrice, data l'ampiezza degli argomenti oggetto della proposta di legge, ha proposto un ciclo di audizioni informali di esperti, dei rappresentanti dei professionisti e delle istituzioni sportive, dei ministeri coinvolti, nonché delle regioni che hanno deliberato in merito alla promozione e alla tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all'esame del provvedimento.

Infine, data l'omogeneità di materia, ha chiesto che sia abbinata all'esame anche la proposta a sua prima firma PDL 3246/AC recante *"Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive"* e presentata il 22 luglio 2015.

## **8 giugno u.s.**

Nel corso della discussione generale, la deputata BLAŽINA (PD) - a cui si è associata la deputata VEZZALI (SC) - ha ricordato che alcuni aspetti del provvedimento sono contenuti nella PDL 1680/AC - FOSSATI (PD), per il cui esame sono state già svolte diverse audizioni e si è riunito più volte il Comitato ristretto e che al momento è sospeso per carenza della copertura finanziaria su talune delle relative disposizioni.

Nel reputare che una delle maggiori difficoltà nell'esame di provvedimenti in materia di sport consista nella mancanza di un idoneo interlocutore nel Governo, la deputata ha invitato, inoltre, i colleghi della Commissione a riflettere sulle modalità con le quali si affronterà la proposta all'esame, in particolare se si deciderà di abbinarla con altre proposte il cui esame sia già in una fase più avanzata.

La relatrice GHIZZONI (PD) ha richiesto una riflessione aggiuntiva - per il giorno in cui il provvedimento verrà nuovamente calendarizzato - sugli ambiti applicativi che si vorranno affrontare ed ha sottolineato la necessità di individuare i profili che non si sovrappongono a quelli già disciplinati.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 3011/AC - MELILLA (SEL)

*“Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina”*

In abbinamento con

### PDL 3233/AC - VALLASCAS (M5S)

*“Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina”*

### PDL 3847/AC - BORGHI (PD)

*“Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna”*

### NORME D'INTERESSE

Interi articolati

**Stato:** 1° lettura - Commissione

### CAMERA DEI DEPUTATI

**Presentazione:** 3 aprile 2015

**Assegnazione Commissione Cultura (VII):**  
19 maggio 2015

**Relatrice:** Tamara BLAZINA (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 14 giugno 2016

## Adeguamento della normativa in materia di ordinamento delle professioni di montagna

### 14 giugno u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo.

La relatrice, nell'affermare che le tre proposte di legge abbinata sono molto simili tra loro e per vari aspetti addirittura identiche, ha ricordato che la legge n. 6/1989 è una legge-quadro che detta i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina e che la stessa ha già subito alcune modifiche, alcune delle quali scaturite a seguito della sentenza della Corte costituzionale 372 del 1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni per indebita compressione del ruolo riservato alle regioni.

Ha evidenziato, inoltre, che fine del provvedimento è stato l'adeguamento della normativa alle novità intervenute in materia di escursionismo e di sport legati alla montagna e alla loro sempre maggiore diffusione.

In particolare, si individuano nuove figure professionali (quale quella di maestro di arrampicata e di guida canyoning) e si apportano modifiche alla

disciplina di quelle già previste e regolamentate. Inoltre, si dispone che le regioni in cui sono presenti vulcani attivi possano prevedere la formazione e l'abilitazione di guide vulcanologiche.

Alcune disposizioni prevedono l'applicazione alle figure professionali di maestro di arrampicata, guida canyoning, guida escursionistica di montagna e guida vulcanologica di una serie di previsioni attualmente già vigenti per le guide alpine.

Le proposte recano anche norme per il rinnovo del direttivo del consiglio regionale delle guide alpine, affidando l'indizione delle elezioni al Presidente della regione.

La relatrice, peraltro, ha evidenziato da un lato la necessità di tener conto - nel delineare le competenze delle figure professionali - delle specifiche esperienze delle diverse Regioni in materia, dall'altro l'opportunità di prevedere il riconoscimento delle nuove figure professionali a livello europeo.

Infatti, per le guide alpine - come anche per i maestri di sci - è prevista la tessera professionale europea (EPC), che di fatto facilita l'esercizio

dell'attività in un altro Paese.

In conclusione, ha auspicato l'avvio di un'ampia discussione sul tema, eventualmente supportata dallo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e da un esame delle leggi regionali in materia.

### 21 giugno u.s.

La Commissione ha approvato la proposta formulata dalla Presidente, PICCOLI NARDELLI (PD), di costituire un Comitato ristretto ed ha acconsentito allo svolgimento di audizioni informali.

## 2.3

## ESERCIZIO PROFESSIONI PER ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

---

### ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 3246/AC - GHIZZONI (PD)

*"Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive"*

**Stato:** 1ª lettura - esame non ancora iniziato

**Presentazione:** 22 luglio 2015  
**Assegnata alla Commissione Cultura (VII):**  
15 giugno 2016

La proposta di legge, composta da tre articoli, ha l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini garantendo la qualità professionale degli esperti sotto la guida dei quali deve svolgersi la corretta attività motoria e ginnica.

Nello specifico, l'articolo 1 disciplina le funzioni che possono essere svolte dai laureati in scienze delle attività motorie e sportive e dai diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), oltre a quelle già previste dalla normativa vigente. Al fine di garantire la salute dei cittadini, l'articolo 2 prevede che presso le strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva sia

assicurata la presenza obbligatoria di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive o del diploma universitario conseguito presso gli ISEF, con funzioni di direttore tecnico.

Infine, l'articolo 3 riconosce ai laureati in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative il diritto all'esercizio professionale nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

L'ingresso di tali professionisti nel settore sanitario, in coerenza con quanto avviene in molti Paesi membri dell'Unione europea, amplia l'offerta dell'attività rieducativa e di prevenzione a vantaggio dell'utenza.

## **2.4** RINNOVO UFFICIO DI PRESIDENZA

---

**GRUPPO PARLAMENTARE**  
**Movimento 5 Stelle**

---

### **8 giugno u.s.**

Il Gruppo parlamentare MOVIMENTO 5 STELLE ha comunicato di aver proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

- Presidente: deputato Andrea CECCONI;
- Vice Presidente Vicario: deputata Laura CASTELLI;
- Vice Presidente: deputata Giulia GRILLO.

## **2.5** ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE**  
**PROPOSTA DI LEGGE**  
**PDL 3936/AC - SBROLLINI (PD)**

**Presentazione:** 28 giugno 2016  
Testo in fase di pubblicazione

*"Disciplina delle attività sportive dilettantistiche"*

## 3.1 LIMITI AL RINNOVO DEI MANDATI DEGLI ORGANI CONI, FSN, DSA E EPS

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 361/AS - RANUCCI (PD)

*“Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali”*

### NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1ª lettura - Assemblea

### SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 2 aprile 2013

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):  
5 giugno 2013

Relatrice: Josefa IDEM (PD)

Avvio Iter Commissione: 28 gennaio 2014

Ultima seduta: 30 settembre 2015

Avvio Iter Assemblea: 30 giugno 2016

Approvato: 30 giugno 2016

**Limite di tre mandati, esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, estensione della normativa al CIP e disciplina transitoria.**

### 30 giugno u.s.

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, con 143 voti favorevoli, 25 contrari e 12 astenuti, il provvedimento in titolo. Hanno votato a favore Conservatori e Riformisti (CoR), Area Popolare (NCD-UDC), Forza Italia (FI) e Partito Democratico (PD); mentre, la componente del Gruppo Misto Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà (SI-SEL) e Movimento 5 Stelle (M5S) hanno votato contro.

Astenuti, invece, Lega Nord (LN) e Grandi Autonomie e Libertà (GAL).

Il disegno di legge reca l'introduzione del limite di tre mandati per i presidenti ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, nonché degli enti di promozione sportiva (articoli 1 e 2).

Si prevedono, inoltre, disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto per delega in assemblea (articolo 2), l'estensione della normativa al Comitato Italiano Paralimpico (articolo 3) ed una disciplina transitoria in base alla quale tutti coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati (articolo 5, comma 4).

Il testo dell'articolato è stato inviato alla Camera dei Deputati per la seconda lettura.

### TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1

**(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)**

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».

\*\*\*

#### Art. 2

**(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)**

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio

1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una revisione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

\*\*\*

### **Art. 3**

#### ***(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 15 luglio 2003, n. 189)***

1. Dopo l'articolo 3 della legge 15 luglio 2003, n. 189, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Organi del Comitato italiano paralimpico*). - 1. Sono organi del Comitato italiano paralimpico (CIP):

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta nazionale;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scaden-

za degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.

3. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

4. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una revisione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali paralimpiche e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate, nonché agli enti di promozione sportiva».

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 3-bis, comma 4, primo periodo, della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive nazionali paralimpiche e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 4, della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CIP, delle federazioni spor-

tive paralimpiche e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.

\*\*\*

**Art. 4**  
**(Abrogazioni)**

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è abrogato.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

\*\*\*

**Art. 5**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo

periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.

4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.

5. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## 4.1 DETERMINAZIONI E RELAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONI E DI CONI SERVIZI S.P.A.

### TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Corte dei Conti

#### **7 giugno u.s.**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti, con lettera in data 31 maggio 2016, ha trasmesso la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'esercizio 2014, e le

connesse determinazione e relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi S.p.A., per il medesimo esercizio. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti. Questi documenti sono trasmessi alle Commissioni Bilancio (V) e Cultura/Istruzione (VII).



## CONSIGLIO DEI MINISTRI Leggi Regionali

### 11 giugno u.s.

Per la seguente legge regionale si è stato deliberato di NON procedere all'impugnativa:

- Legge Provincia autonoma di Trento n. 4 del 21 aprile 2016, recante *"Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino"*.

Il provvedimento, costituito da 43 articoli, reca in primo luogo disposizioni in materia di promozione dello sport.

In particolare, dopo l'enunciazione delle finalità e degli obiettivi della legge, si prevede l'adozione da parte della provincia di linee guida finalizzate a delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative allo sport e all'attività motoria in ambito provinciale; si disciplina, inoltre, la carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, si promuove la diffusione della cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie e si istituiscono i marchi "Trentino green sport" e "Trentino white sport" al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive rispettivamente dell'outdoor estivo e del prodotto neve invernale.

Si istituisce, infine, il tavolo dello sport, quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione dello sport in Trentino.

Con riferimento alle misure per lo sport e per l'educazione all'attività motoria, si prevede la valorizzazione delle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale, l'assegnazione di un riconoscimento per meriti sportivi all'atleta o all'associazione che si sono distinti per l'attività agonistica svolta a livello nazionale o internazionale, l'organizzazione di attività o eventi sportivi che hanno una particolare ricaduta sul territorio in termini economici o occupazionali e la candidatura della provincia per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi di carattere europeo o mondiale in Trentino.

Inoltre, si disciplinano le forme di sostegno all'associazionismo sportivo ed allo sport agonistico, allo sport di cittadinanza per tutti, allo sport nella scuola e nell'università ed allo sport come strumento per la valorizzazione delle diverse abilità.

Si prevedono, infine, disposizioni in materia di impianti ed attrezzature (gestione ordinaria degli impianti e gestione di quelli di particolare rilievo, realizzazione degli impianti, modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi, pubblica utilità degli impianti sportivi e censimento dell'impiantistica sportiva), norme aventi ad oggetto accordi e protocolli e disposizioni finali.

## CONSIGLIO DEI MINISTRI Leggi Regionali

### 30 giugno u.s.

Per la seguente legge regionale si è stato deliberato di NON procedere all'impugnativa:

- Legge Regione Emilia Romagna n. 7 del 9 maggio 2016, recante *"Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018"*.

Il provvedimento è costituito da 11 articoli e reca disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione

Emilia-Romagna 2016-2018.

In particolare, l'articolo 2, nel modificare l'articolo 8 della legge regionale 13/2000 (Norme in materia di sport), autorizza la Regione a concedere agli enti locali contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati, al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli stessi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.